

attuarsi anche mediante **aumento del valore nominale** delle azioni in circolazione.

⁽¹⁾ V. nota al Capo V.

2443. Delega agli amministratori⁽¹⁾. – [I]. Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di **cinque anni** dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441; in questo caso si applica in quanto compatibile il sesto comma dell'articolo 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi.

[II]. La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto ⁽²⁾, per il periodo massimo di **cinque anni** dalla data della deliberazione.

[III]. Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dall'articolo 2436.

[IV]. Se agli amministratori è attribuita la facoltà di adottare le deliberazioni di cui all'articolo 2441, quarto comma, qualora essi decidano di deliberare l'aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti senza la relazione dell'esperto di cui all'articolo 2343, avvalendosi delle disposizio-

ni contenute nell'articolo 2343-ter, il conferimento non può avere efficacia, salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso del **termine di trenta giorni** dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento, contenente anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed e), di cui all'articolo 2343-quater, terzo comma. Entro detto termine uno o più soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il **ventesimo del capitale sociale**, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343. In mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese unitamente all'attestazione di cui all'articolo 2444 la dichiarazione prevista all'articolo 2343-quater, terzo comma, lettera d) ⁽³⁾.

⁽¹⁾ V. nota al Capo V.

⁽²⁾ L'art. 2, d.lgs. 11 ottobre 2012, n. 184, ha soppresso le parole: «, approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2441».

⁽³⁾ Comma inserito dall'art. 1, d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224.

2444. Iscrizione nel registro delle imprese⁽¹⁾. – [I]. Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito.

[II]. Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.

⁽¹⁾ V. nota al Capo V.

2445. Riduzione del capitale sociale⁽¹⁾. – [I]. La riduzione del capitale sociale [2357] può aver luogo sia mediante **liberazione** dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti [2344], sia mediante **rimborso** del capitale ai soci [2357], nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.

[II]. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale.⁽²⁾

[III]. La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo **novanta giorni** ⁽³⁾ dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine [2964] nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto **opposizione** [2188].

[IV]. Il tribunale, quando ritenga infondato il **pericolo di pregiudizio** per i creditori oppure la società abbia prestato **idonea garanzia**, dispone che l'operazione ⁽⁴⁾ abbia luogo nonostante l'**opposizione** [1179, 2306, 2503; 119 c.p.c.].

⁽¹⁾ V. nota al Capo V.

⁽²⁾ *Comma sostituito dall'art. 7, co. 3 sexies, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. con modificazioni dalla l. 9 aprile 2009, n. 33. Il testo precedente, recitava: «L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale». L'art. 1, co. 7, del d.lgs. 4 agosto 2008, n. 142, aveva sostituito, nel testo precedente del presente comma, le parole «Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione» alle parole «La riduzione».*

⁽³⁾ V. Avviso di rettifica in G.U. 4 luglio 2003, n. 153.

⁽⁴⁾ *Le parole «l'operazione» sono state sostituite alle parole «la riduzione» dall'art. 1 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, modif. dall'art. dall'art. 5, lett. dd, d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.*

2446. Riduzione del capitale per perdite⁽¹⁾. – [I]. Quando risulta che il capitale è diminuito di **oltre un terzo** in conseguenza di perdite [2413], gli amministratori [2381] o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti [2364, 2364bis]. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione

della relazione.

[II]. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori [2188, 2194].

[III]. Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436.

⁽¹⁾ *V. nota al Capo V.*

2447. Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale ⁽¹⁾. – [I]. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assem-

blea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

⁽¹⁾ *V. nota al Capo V.*

Sezione XI - Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare

2447 bis. Patrimoni destinati ad uno specifico affare ⁽¹⁾. –

[I]. La società può:

a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;

b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.

[II]. Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.

⁽¹⁾ *V. nota al Capo V.*

2447 ter. Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato ⁽¹⁾. – [I]. La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis **destina un patrimonio ad uno specifico affare** deve indicare:

a) l'affare al quale è destinato il

patrimonio;

b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;

c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;

d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;

e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;

f) la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale per la revisione dei conti dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione legale⁽²⁾;

g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.

[II]. Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata dall'organo amministrativo⁽³⁾ a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

⁽¹⁾ V. nota al Capo V.

⁽²⁾ Lettera sostituita dall'art. 37, co. 22, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Il testo precedente recitava: «la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione contabile da parte di una società di revisione ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali».

⁽³⁾ Le parole «dall'organo amministrativo» sono state sostituite alle parole «dal consiglio di amministrazione o di gestione» dall'art. 1 d.lgs. n. 6, cit.

2447 quater. Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato⁽¹⁾. – [I]. La deliberazione prevista dal precedente articolo deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436.

[II]. Nel termine di **sessanta giorni**⁽²⁾ dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare **opposizione**. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita **previa prestazione da parte della società di idonea garanzia**.

⁽¹⁾ V. nota al Capo V.

⁽²⁾ V. Avviso di rettifica in G.U. 4 luglio 2003, n. 153.

2447 quinquies. Diritti dei creditori⁽¹⁾. – [I]. Decorso il termine di cui al secondo comma del precedente articolo ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti.

[II]. Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, la disposizione del precedente comma non si applica fin quando la destinazione allo specifico affare non è trascritta nei rispettivi registri.

[III]. Qualora la deliberazione prevista dall'articolo 2447-ter non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione